

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

### RIUNIONE DEL 5 LUGLIO 1951

(103ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante » (N. 1618) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	1052, 1053
BUIZZA, <i>relatore</i> . . . . .		1051, 1053
CANEVARI . . . . .		1053
FERRARI . . . . .		1053
MERLIN Umberto . . . . .		1053

(Seguito della discussione e approvazione)

« Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici » (N. 1615) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	1050
TOMMASINI, <i>relatore</i> . . . . .	1044, 1049
FERRARI . . . . .	1046
TOSELLI . . . . .	1046
TISSI . . . . .	1046
MANCINI . . . . .	1047, 1048
PANETTI . . . . .	1047

BORROMEIO . . . . .	Pag.	1048
MARIOTTI . . . . .		1049
PRIOLO . . . . .		1049
MASSINI . . . . .		1049
RAJA . . . . .		1050
CORBELLINI . . . . .		1050
FOCACCIA . . . . .		1050
ROMANO Domenico . . . . .		1051
CESCHI . . . . .		1051
MARTINI . . . . .		1051

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Mancini, Mariotti, Martini, Massini, Meacci, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

È altresì presente, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Merlin Umberto.

Interviene alla riunione il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi e Pierantozzi: « Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici » (N. 1615) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tommasini.

TOMMASINI, *relatore*. Già nell'altra seduta avevo dato lettura di una relazione che riguardava un disegno di legge concernente una materia analoga a quella ora sottoposta al nostro esame. Desidero ora a quella richiamarmi, aggiungendovi qualche osservazione.

Ricordo, dunque, che sin dal 14 febbraio del 1950 avevo preparato un testo di legge che sostituiva quello presentato dai colleghi Massini, Bitossi e Ferrari e lo avevo accompagnato con la relazione di cui vi parlo.

Le vicende di questo disegno di legge sono fin troppo note, perchè risalgono ad una proposta di legge d'iniziativa del deputato Belloni, annunciata il 20 dicembre 1949. Sopravvennero altri disegni di legge, e, finalmente, siamo arrivati al testo attuale. Come risulta anche dal verbale, del quale abbiamo sentito la lettura, i colleghi Massini, Bitossi e Ferrari, allo scopo di trovare l'accordo comune, hanno rinunciato alla loro iniziativa e hanno dato la propria adesione al disegno di legge dei deputati Cappugi e Pierantozzi, nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Prima di entrare nel merito io tengo a porgere il mio fraterno saluto al relatore precedente, senatore Borromeo, il quale — non dico in buona fede, perchè questo elemento non può nè deve mai essere messo in dubbio — ma certamente con profondo convincimento e piena coscienza aveva espresso il suo parere contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

Ed entro nel merito. Le disposizioni sinora emanate per la riammissione in servizio, la ricostruzione della carriera ed il trattamento di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, esonerati dall'impiego prima e dopo il 28 ottobre 1922, per aver preso parte a manifestazioni di antifascismo, non contemplano il caso di un determinato gruppo di agenti delle Ferrovie dello Stato assunti come avventizi, ma che, alla data di licenziamento, erano già virtualmente di ruolo, per aver maturato il prescritto periodo di lodevole servizio.

Con riferimento ad un dubbio sollevato dal collega Focaccia, debbo dire che, quando si parla di avventizi che, alla data di licenzia-

mento, erano già virtualmente di ruolo, questo significa che gli interessati avevano una anzianità di servizio ben qualificata, e cioè una anzianità tale che, ove le cose fossero state normali, avrebbe concesso loro la possibilità di essere inseriti nel ruolo. Erano cioè elementi che avevano dimostrato una capacità professionale, un rendimento e una condotta, in forza dei quali la nomina in ruolo sarebbe stata fuori discussione. D'altra parte, per un largo numero di codesti agenti, è già intervenuta la sentenza della Commissione unica, presieduta un tempo dal collega Priolo e successivamente dall'onorevole Mattarella, sentenza che accertò i motivi politici che causarono l'esonero. Non solo, ma i concetti della Amministrazione delle ferrovie erano, sotto questo aspetto, tanto precisi, che l'Amministrazione — ed il senatore Corbellini ne sa qualcosa — a suo tempo ordinò che fossero prese in esame queste domande e che le relative pratiche fossero iscritte in istruttoria. Si tratta di agenti che, in quanto tali, sono stati riassunti in servizio, i quali hanno fatto tre o quattro anni di servizio, ed hanno avuto il riconoscimento della motivazione politica del loro licenziamento. Però, all'ultimo momento, in quanto la disposizione di legge non prevedeva il caso specifico, furono licenziati, e licenziati con una buona uscita pari ad un mese per ogni anno di servizio. Non vi è dubbio che, se l'Amministrazione ferroviaria fosse stata contraria pregiudizialmente all'inquadramento di questi agenti, come è avvenuto in tanti altri casi, la situazione oggi si prospetterebbe in modo ben diverso. Viceversa l'Amministrazione ferroviaria, come ho detto, non solo ha ordinato l'istruttoria delle relative pratiche, non solo l'ha compiuta, non solo ha emanato le relative sentenze, ma ha addirittura provveduto a fare in maniera che venisse presentato uno schema di legge in proposito.

È bene qui richiamare il regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, in base al quale il governo fascista volle disfarsi di tutti gli elementi indesiderabili. Proceduto al licenziamento di questi elementi, lo stesso governo fascista, in data 15 ottobre 1923, promulgava il regio decreto n. 2442, il cui articolo 1 dice testualmente: « L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere alla sistemazione

a ruolo del personale avventizio che, dalla revisione stabilita dal regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, risulti trovarsi nelle condizioni volute per essere conservato in impiego ».

È chiaro pertanto che l'Amministrazione ferroviaria, che si era avvalsa dal citato regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, per liberarsi di tutti gli elementi giudicati avversi al « regime », si preoccupò poi di dare — un anno dopo l'ottobre 1922 — una sistemazione a ruolo a coloro che, attraverso il vaglio, risultarono qualificati fra i « fedeli ».

All'articolo 3 del regio decreto 15 ottobre, 1923, n. 2442, è detto che « la procedura e le norme per dette sistemazioni saranno stabilite dal Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato », e tali norme sancirono che a questa sistemazione avevano titolo soltanto coloro che si trovano in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo regio decreto.

Si venne così a stabilire che fossero sistemati a ruolo anche elementi aventi una anzianità di servizio, nella posizione di avventizi, di gran lunga inferiore di quelli già licenziati per motivi politici. E poichè, come si è detto al principio di questa relazione, le disposizioni finora emanate non contemplano questa categoria di agenti più degli altri meritevoli, appare evidente la necessità di un atto riparatore, al quale si provvede con il presente disegno di legge.

Nè vale infine rilevare che, se è vero che l'« epurazione » disposta dal governo fascista fu attuata nel gennaio 1923, non è d'altra parte men vero che, anche in precedenza all'ottobre 1922, molti furono gli agenti che, nella posizione di avventizi, furono licenziati per manifestazioni avverse al nascente regime. Molti sono infatti i casi di avventizi licenziati in tronco, e cioè prima dell'ottobre 1922, perchè presero parte allo sciopero politico dell'agosto 1922.

Bisogna infatti tener presente che furono operati licenziamenti anche prima del 28 ottobre 1922, in quanto che il diritto di sciopero, prima del 1922, era limitato dall'articolo 256 della vecchia legge sullo stato giuridico, che prevedeva il licenziamento in tronco per gli avventizi che avessero scioperato.

A quell'epoca io fui contrario allo sciopero, ma in sede politica, perchè quando poi mi

trovai ad essere giudice di coloro che avevano scioperato, assunsi una posizione obiettiva, cercando di distaccarmi dal mio convincimento politico. È questo che faccio anche oggi, a distanza di trenta anni.

D'altra parte vorrei addurre un argomento *a contrario*. Voi sapete, onorevoli colleghi, che dopo l'8 settembre 1943 furono costituite, nell'Italia settentrionale, le « legioni compartimentali di guardie repubblicane ferroviarie ». Avvenuta la liberazione, gli elementi che appartenevano a queste legioni compartimentali delle guardie repubblicane ferroviarie furono licenziati in tronco, e la lettera di licenziamento — che ebbe l'approvazione della Direzione generale delle ferrovie — parlava esplicitamente di licenziamento « per scioglimento del Corpo ». La cosa sarebbe stata perfetta; senonchè un capo compartimento, precisamente quello di Verona, volle deferire alla Commissione di epurazione, nonostante l'avviso contrario tenacemente espresso dal sottoscritto, queste guardie repubblicane. E così ne nacque un processo di epurazione che è finito con la completa assoluzione, sancita in una sentenza del Consiglio di Stato. E allora sorse una contesa tuttora viva perchè gli interessati oppongono che, dal momento che sono stati deferiti al Comitato di epurazione e sono stati, conseguentemente, obbligati ad adire il Consiglio di Stato, si ritengono tuttora sottoposti al contratto di impiego, che non deve considerarsi risolto. Differentemente sarebbe successo con il semplice licenziamento per scioglimento del Corpo. Ora la causa procede e sono convinto che verrà un giorno in cui la riammissione in servizio anche di questi elementi dovrà essere accolta. E questa gente sarà assunta, non vi è dubbio; e nessun avvocato potrà sostenere la impossibilità della loro riassunzione. Orbene tutti questi elementi avranno al massimo prestato servizio dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945.

Anche per queste ragioni, dunque, con una convinzione altrettanto forte di quella in altro senso espressa dal senatore Borromeo, io sento, nella mia coscienza — tanto più dopo che il rappresentante del Governo si è dimostrato favorevole e ci ha fornito i dati relativi alla quantità numerica del personale da riassorbire ed al relativo onere finanziario — di dover chiedere l'approvazione del disegno di legge

pur senza giungere fino ad invocare, come altri ha fatto, l'unanimità, poichè questa invocazione potrebbe violare l'intimità del sentimento dei miei colleghi, e la sua approvazione nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

FERRARI. Anche se non posso accettare qualche punto della relazione del senatore Tommasini, nel complesso mi associo alle sue parole, soprattutto alle sue conclusioni e, rinunciando a portare altre argomentazioni, prego la Presidenza di passare senz'altro alla discussione degli articoli.

TOSELLI. Vorrei rivolgere un interrogativo al nostro relatore ed alla nostra Commissione, traendo da un caso particolare una questione di principio.

Mi riferisco ad un professionista che, dopo quattro anni di faticoso lavoro, era riuscito a crearsi una posizione, dal cui guadagno poteva trarre quanto era sufficiente per sè e la propria famiglia. Interviene l'anno 1915, scoppia la guerra, e questo professionista è chiamato alle armi, e deve abbandonare la sua attività professionale per andare al servizio della Patria. Durante la guerra, combattuta in prima linea, viene ferito, subisce due interventi chirurgici e, dopo una licenza di convalescenza, torna al fronte. Finita la guerra, trova naturalmente spezzato, al suo ritorno, il proprio circolo di affari, e, superando grandi difficoltà, cerca di reinserirsi nuovamente nella propria attività. Ma egli è amante della libertà e la venuta del fascismo lo trova naturalmente ostile al nuovo regime. Nel 1935 arriva la circolare del despota che vieta ai non iscritti al partito di essere in rapporti di affari con gli Enti pubblici. Questo disgraziato, che era riuscito a trovare appunto lavoro presso Enti pubblici, viene per la seconda volta staccato dalla sua attività. Egli è costretto ora ad usufruire della bontà dei cittadini, e con questo aiuto riprende lentamente. Ma interviene il secondo conflitto internazionale, ed è costretto a chiudere per la terza volta il suo ufficio per riprendere il servizio militare secondo il suo dovere di cittadino. Tornato a casa deve ancora subire la persecuzione fascista, perchè è denunciato come antifascista e come antinazista. Riesce a superare vivo il tribunale di guerra, e per la quarta volta egli oggi deve riprendere a lavorare.

Ora io mi domando: quanti casi di questo genere non si saranno verificati? Quanta gente si trova oggi nella miseria perchè ha visto stroncata dagli eventi degli ultimi 30 anni la propria attività? Evidentemente tutti costoro avrebbero diritto di risarcimento da parte dello Stato. Riconosco che quelli che devono essere beneficiati da questo disegno di legge si trovano nelle stesse condizioni, ma non mi pare giusto che questi ultimi debbano trovarsi in una condizione di privilegio rispetto a quelli che, non essendo dipendenti dello Stato, non possono veder tutelati concretamente i loro interessi e ripagati i danni subiti. Inoltre questi ferrovieri hanno perso il lavoro per un giorno di sciopero, mentre vi sono migliaia e migliaia di persone che hanno perduto persino dieci anni della loro vita per il servizio della patria, e questi ultimi non possono neanche lontanamente sperare in un provvedimento di giustizia. Ebbene, io dico: la giustizia deve essere generale, per tutti: approviamo un provvedimento che interessi tutti, che contempli tutti i casi possibili.

Questo provvedimento si risolve invece in un favoritismo verso una categoria particolare. Nella seduta di ieri, in Assemblea, il senatore Mancini si meravigliava che l'opinione pubblica parlasse male delle Ferrovie e dei ferrovieri; ebbene, io vi dico: non diamo l'impressione di voler costituire la categoria dei ferrovieri a casta privilegiata, perchè allora effettivamente si darà lo spunto per incrementare le dicerie di cui si faceva eco il senatore Mancini, e che io per ora non ho ancora sentito.

Per queste considerazioni dichiaro di non poter votare a favore di questo disegno di legge.

TISSI. Indubbiamente le argomentazioni del senatore Toselli sono da un certo punto di vista giustificate; purtroppo vi è molta gente che ha sofferto per le dittature e che non ha potuto essere risarcita. Ma sta il fatto della difficoltà materiale di poter effettuare questo risarcimento. Se noi ammettiamo questo principio, che, dal punto di vista morale, è senz'altro esatto, risulterà impossibile stabilire con esattezza chi debba essere aiutato e chi no. Invece, nel caso particolare dei ferrovieri, la discriminazione è concretamente definibile. È tutta povera gente che ha pochissime pos-

sibilità economiche, a differenza forse di molti che hanno potuto essere antifascisti appunto in virtù di una certa indipendenza economica. Questi poveri ferrovieri hanno partecipato allo sciopero perchè in quel momento vigeva il diritto di sciopero ed hanno ritenuto di parteciparvi proprio per difendere un principio politico, contro il fascismo, sicchè non mi pare che si possano ora accogliere le argomentazioni del senatore Toselli.

Vorrei poi far presente alla Commissione che il relatore dell'altro ramo del Parlamento non ha sollevato nessuna obiezione di merito e che l'VIII Commissione della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge, a scrutinio segreto, all'unanimità. Con questo non voglio influire sulla nostra deliberazione, ma voglio solamente far presente un particolare che ritengo possa riuscire utile.

Vi è un altro motivo, che ho già esposto e sul quale ritorno oggi. Ci sono agenti licenziati nel 1926 che avevano, pressappoco, tre anni o due anni di servizio continuativo. Ora, quell'agente che, al 7 ottobre 1923, aveva compiuto un anno di servizio, è stato ripreso in servizio perchè c'era una disposizione di legge che ammetteva il diritto alla riassunzione in servizio a coloro che avevano compiuto un anno di servizio al 7 ottobre 1920; invece, colui il quale aveva, magari, 5 giorni di meno, cioè al 7 ottobre 1920 non aveva compiuto ancora l'anno di servizio non è stato riammesso: mi sembra, dunque, che vi sia un anacronismo di fatto, seppure non giuridico, nei riguardi di coloro che, alla data del 7 ottobre 1920, non avevano compiuto l'anno di servizio anche per poco.

Per quanto riguarda infine l'osservazione del senatore Ceschi, che vuole preclusa la riammissione in servizio a coloro che furono licenziati anteriormente al 28 ottobre 1922, cioè dalle Amministrazioni pre-fasciste, osservo che non vedo per quale ragione dobbiamo riparare una ingiustizia solo perchè compiuta dai fascisti, e dobbiamo dimenticare quelle compiute dalle altre Amministrazioni.

MANCINI. Prendo la parola perchè voglio usare proprio delle argomentazioni del senatore Toselli per sollecitarlo ad essere favorevole al disegno di legge.

Se si fosse presentato uno schema di legge nei rapporti di quel caso particolare di cui egli ha parlato, e che ha fatto tanta impressione sul mio animo, egli lo avrebbe approvato? Sì, non c'è dubbio. E allora per le stesse ragioni, evidentemente, egli deve approvare questo disegno di legge che ha un fondamento morale identico a quello da me ipotizzato. Questo disegno di legge interessa un certo numero di casi identici a quello citato dal senatore Toselli, e noi dobbiamo quindi approvarlo.

Ma voglio anche cogliere l'occasione per deplorare il fatto che vi sono tanti italiani che sono stati bersagliati dal regime fascista, che si sono visti preclusa ogni possibilità di ripresa, e che tutt'oggi avrebbero bisogno di un aiuto riparatore dello Stato, mentre tutti i fascisti che hanno fatto il bello e cattivo tempo durante il « regime », li vediamo tornare ai loro posti, aiutati in tutti i modi, beneficiati, e con la restituzione di tutti gli stipendi arretrati...

MARIOTTI. Compresa l'indennità di liberazione!

MANCINI. Voglio ricordare un episodio. Un muratore, nel 1924, venne ucciso a Coenza da una banda di fascisti. Ne furono arrestati i responsabili, si celebrò il processo, e i colpevoli furono assolti, perchè i giurati del 1924 arrivarono a rispondere negativamente alla domanda se fosse morto l'operaio, con un colpo di rivoltella. Successivamente alla liberazione, nel 1944, la Cassazione riprese il processo e annullò quella sentenza. I colpevoli furono nuovamente arrestati, furono riportati nuovamente a Potenza, ma intervenne l'amnistia e furono liberati. Ebbene, costoro sono tornati ai loro impieghi, ed hanno riscosso milioni.

Non dobbiamo quindi essere tanto rigorosi, sia pure nella ricerca del meglio, nei riguardi di coloro cui dobbiamo render giustizia. Vuol dire che provvederemo un po' alla volta, cominciando da quelli che si trovano nelle condizioni peggiori.

PANETTI. A me pare che il ragionamento del collega Tissi, il quale stigmatizzava la ingiusta sorte di chi non ha maturato completamente il proprio diritto, per non aver di poco superato il limite fissato per legge, cozzi contro ciò che è regola nell'organizza-

zione statale e non statale. Vi sono vedove, che, per il fatto che la morte del marito abbia preceduto di pochissimi giorni il passaggio da una categoria all'altra, sono condannate ad una pensione estremamente povera, ed altre che, invece, avendo il marito superato appunto di pochi giorni la prescritta anzianità, sono introdotte a godere una pensione superiore. Il ragionamento quindi non vale, a meno che noi non vogliamo sovvertire totalmente i principii giuridici che presiedono a questi rapporti.

Ma io desidero anche costituirmi difensore degli interessi di una delle parti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Se lo Stato crede di avere degli obblighi verso questi agenti, danneggiati da ingiuste disposizioni, trovi degli altri mezzi per provvedervi. Immettere questa gente con i gradi che loro spetterebbero ove fossero rimasti in servizio, quando invece da 20 anni non hanno più seguito l'attività dell'organizzazione cui appartennero, significa danneggiare l'Amministrazione, creare una posizione insostenibile, mettere gli eventuali dipendenti dei riammessi in una condizione non piacevole. Per queste ragioni, mi farò parte diligente degli interessi dell'azienda ferroviaria, votando contro questo disegno di legge.

MANCINI. La proposta del senatore Pannetti è in contrasto con quanto è stato fatto fino adesso in tutte le Amministrazioni. Nell'Amministrazione della giustizia si sono visti pretori i quali, mandati via al tempo del fascismo, hanno avuto ricostruita la loro carriera e si sono trovati primi Presidenti di Corte d'appello. Ne cito due, il Pelagi e il giudice Occhiuti. Quest'ultimo è oggi avvocato generale alla Corte di cassazione. Per quale ragione si dovrebbero fare due pesi e due misure?

BORROMEO. Nonostante quanto è stato detto questa mattina dall'amico relatore Tomasini, io sono costretto a confermare quanto ho avuto occasione di dire nella riunione scorsa. Si è fatto tra l'altro anche dal collega Mancini un processo alle leggi di epurazione e di amnistia ed in ciò io posso anche concordare con il collega Mancini, ma non ritengo sia questa la sede per fare questo processo...

MANCINI. Io ho constatato un fatto.

BORROMEO. Ciò che naturalmente porta ad un giudizio su queste leggi e sui provvedimenti successivamente adottati.

Ho detto che non ritengo sia questa la sede per fare questo processo. Qui si tratta infatti di discutere un progetto di legge che viene a sconvolgere il sistema che abbiamo ritenuto giustamente di adottare per riconoscere un diritto a coloro che l'avevano visto conculcato dal regime fascista. Infatti, laddove si è trattato di ripristinare questo diritto, perchè vi era stata una immissione in ruolo, noi questo l'abbiamo dovuto fare riconoscendo una presunzione, vale a dire quella secondo la quale la partecipazione ad uno sciopero costituiva senz'altro il motivo politico per la risoluzione del rapporto di impiego. In base a ciò abbiamo proceduto alla ricostruzione delle carriere. Questo doveva essere fatto e questo è stato santamente giusto. Qui ci troviamo di fronte ad una situazione nettamente diversa. Si tratta di un gruppo di individui che non avevano alcun diritto, sicchè a questa presunzione dobbiamo aggiungerne un'altra, vale a dire che per questi individui dobbiamo presumere anche che si sarebbe verificato quell'evento che non si era verificato fino al momento in cui essi furono licenziati. Questo è per me un vero e proprio sconvolgimento degli attuali ordinamenti e, procedendo su questa strada, non so dove potremo arrivare. Il collega Toselli ha parlato di un caso personale, ma io potrei farne molti altri. Io faccio l'avvocato, il collega Mancini fa l'avvocato: durante il regime fascista noi non abbiamo ricevuto alcun incarico: che direste se noi oggi presentassimo un disegno di legge che disponesse che tutti gli incarichi che i tribunali debbono conferire agli avvocati debbono da oggi in poi essere conferiti obbligatoriamente a coloro che non li hanno avuti durante il regime fascista? Credo che io mi ribellerei ad una proposta di questo genere. Se noi incominciamo a ragionare per presunzioni, non sappiamo più dove andiamo a finire. Abbiamo un individuo assunto come avventizio: presumiamo che sarebbe passato di ruolo e lo trattiamo come gli altri di ruolo. Ho sentito parlare di equità: anche sul piano dell'equità non so dove potremo andare a finire. Se non c'è un diritto, questo non può essere ricono-

sciuto. Non ho sentito alcuno che abbia risposto alle mie obiezioni e di conseguenza non posso mutare il mio atteggiamento.

MARIOTTI. Il professor Panetti distinguereva il diritto morale ed economico dalle capacità tecniche. Non si può ammettere che un individuo sia tecnicamente sorpassato solo perchè non ha avuto la possibilità di conoscere cose nuove. È vero che nel campo delle cose tecniche non si può improvvisare un ingegnere, mentre magari si può improvvisare un avvocato, ma dobbiamo riconoscere il diritto di questi impiegati alla nomina, anche se può sembrare tecnicamente poco opportuna la loro reimmissione in determinati posti.

PRIOLO. Desidero dire due cose. Innanzitutto, collega Toselli, è certo che, se si potesse riparare a tutto, sarebbe nostro dovere cercare di farlo. Ma la rovina è stata grande: non tutto si può fare in queste condizioni, ma quello che è possibile fare lo dobbiamo fare.

Desideravo inoltre che venisse messa a verbale un'altra mia dichiarazione: le parole che io ho avuto occasione di dire nella scorsa riunione, non toccavano per nulla la persona del senatore Borromeo. Ognuno ha la sua opinione: rispettabile quella del senatore Borromeo e rispettabile la mia. L'asprezza del linguaggio da me tenuto la volta scorsa, quindi, non toccava per nulla la persona dell'amico Borromeo: e vorrei che su questo non ci fosse il minimo dubbio.

MASSINI. Io avrei fatto volentieri a meno di parlare anche perchè penso che ormai è stato detto tutto sull'argomento. (*Vivaci interruzioni. Richiami del Presidente*). Sono però costretto a chiarire l'inesattezza in cui è incorso il collega Panetti. Non si tratta di sapere cosa faranno questi agenti dopo venti anni. Debbo ricordare al collega Panetti che essi sono stati tutti riassunti e poi licenziati di nuovo e sono stati riassunti con la qualifica che avevano prima. Si tratta di gente modesta, in gran parte manovali. (*Interruzione del senatore Panetti*). Ci sono state altre 20 mila riassunzioni e non è successo niente, perchè ognuno o è rimasto dove stava o, se è passato in un altro posto, ciò è avvenuto perchè ha dimostrato le sue capacità. D'altra parte, tra

i 20 mila c'è l'umilissimo sottoscritto, il quale, se può servire un caso personale, era macchinista all'atto del licenziamento per motivi politici e, riassunto, è stato fatto capo deposito: molti, poi, come è stato anche il mio caso, non hanno usufruito neanche di queste modeste promozioni, perchè sono andati in pensione.

Insomma, non c'è nessun pericolo nel senso giustamente paventato dal collega Panetti. Questi agenti sono stati riassunti dopo la liberazione e sono stati licenziati di nuovo, in seguito all'applicazione restrittiva delle disposizioni in materia. Si tratta oggi di riparare, sia pure con molto ritardo, ad una ingiustizia commessa. Altro non aggiungo perchè spero che la questione sia matura per essere posta in votazione.

TOMMASINI, *relatore*. Rispondo anzitutto al collega Toselli. Egli parte dal principio che i ferrovieri siano stati tutti esonerati dal servizio militare e quindi dice: il mio professionista è andato a fare tre volte la guerra, mentre il ferroviere è stato a casa col bracciale celeste. Intanto, caro Toselli (e senza voler far qui una autoincensazione), ti trovi di fronte ad un ferroviere che, avendo la possibilità di essere esonerato con il modello 5, ha ritenuto suo dovere di fare il soldato e lo ha fatto per 37 mesi ed è venuto a casa, modestamente, decorato. Certo si è che, quando noi partimmo per la guerra, al nostro posto furono messi dei ragazzi sedicenni, che alla fine della guerra avevano diciannove o venti anni. Era forse giusto che essi, tutti figli di papà, assunti senza esami, fossero mandati a casa per rimettere i loro posti a disposizione dei combattenti, che avevano avuto la fortuna, come me, di aver salva la vita. Questo non avvenne. La lezione doveva essere messa a profitto. Cosa è avvenuto durante l'ultima guerra? Si è ripetuto nè più nè meno lo stesso fatto. I combattenti sono andati a morire in battaglia o nei campi di concentramento ed i loro posti sono stati occupati dai soliti sedicenni, che sono poi divenuti contrattisti e che poi lo Stato ha sistemato in ruolo. Anche la nostra Commissione ha approvato disegni di legge per la sistemazione di questa numerosa categoria di contrattisti, ciò che del resto era necessario, perchè questi giovani erano coloro che avevano fatto funzionare l'Amministra-

zione. Si trattava però di gente priva di preparazione, che aveva ottenuto i titoli di studio ad ottobre e con esami del periodo di guerra. Ma quando io dico questo, lo faccio solo per far rilevare che, se abbiamo accontentato questi giovani nel 1918 e nel 1943, è giusto che noi soddisfacciamo anche le esigenze di questa altra categoria.

Rispondo al senatore Borromeo. Egli dice che nessuno è stato in grado di dare una risposta alle sue obiezioni. Ma io posso rispondergli che, in seguito allo sciopero dell'agosto 1922, i dipendenti di ruolo furono puniti con quindici giorni di sospensione, mentre gli avventizi furono addirittura licenziati. Successivamente, dal fascismo fu emanata una legge che demandava la procedura e le norme per la sistemazione in servizio degli avventizi ad una Commissione straordinaria delle ferrovie dello Stato. Tali norme sancirono che a questa sistemazione avessero diritto soltanto coloro che si trovavano in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Per cui, gli avventizi che non avevano partecipato allo sciopero ed erano stati fedeli al regime fascista, furono passati a ruolo, con notevoli agevolazioni ed in anticipo sul periodo precedentemente previsto.

Il senatore Panetti parla di ricostruzione di carriere. Ma io osservo, e questo sanno il collega Corbellini ed il rappresentante del Governo, che questa ricostruzione di carriere implica degli esami tecnici. Qui si è parlato di milioni. Vi ho detto l'altra volta che il caso precedente delle donne alle quali abbiamo dato un milione e un quarto di buona uscita non può essere richiamato, perchè il disegno di legge, nel testo che ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento, dice all'articolo 1 che «tuttavia la corresponsione dello stipendio o della pensione e delle altre competenze ed indennità accessorie al predetto personale decorrerà dalla data di scadenza del termine di qui all'articolo seguente». Quindi non c'è corresponsione di arretrati.

Siamo dunque di fronte al caso di un gruppo di individui che sono stati danneggiati dal fascismo e che non hanno avuto alcuna possibilità di ricostruirsi una dignitosa e tranquilla situazione economica e sociale, come era loro diritto. Di fronte a tutte queste conside-

razioni, io, che vengo accusato di essere per principio sempre contrario alle ragioni dell'opposizione, mi trovo, oggi, unico con esse a sostenerne la stessa posizione, convinto con ciò di servire delle oggettive ragioni di giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo pertanto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge.

RAJA. Per dichiarazione di voto debbo dichiarare, anche a scarico della mia coscienza, che questa legge e la discussione che ne è seguita hanno portato un conflitto, nel mio animo, tra la mia coscienza giuridica e la mia coscienza morale. La mia coscienza giuridica mi dice che, poichè un rapporto di impiego effettivo non era ancora stabilito tra l'Amministrazione dello Stato e questi dipendenti, io devo votare contro il disegno di legge, mentre la mia coscienza morale mi dice di votare a favore. Pertanto, di fronte a queste mie perplessità, dichiaro di astenermi dalla votazione.

CORBELLINI. A mio giudizio in questa discussione è mancato un termine. Non si è cioè esaminata la ragione per la quale questi avventizi non sono passati di ruolo nei termini stabiliti. Io ho fatto durante la mia carriera il capo di molti impianti e posso affermare che il ritardo nel passaggio a ruolo di un avventizio non sempre è imputabile alla burocrazia, ma al giudizio di idoneità che spesso è necessario pronunciare nei confronti di un determinato dipendente. Pertanto non mi sento di votare un beneficio a favore di persone il cui mancato avanzamento può essere imputato ad inettitudine o cattiva volontà di lavorare e dichiaro di astenermi dalla votazione.

FOCACCIA. Per le ragioni esposte dai colleghi Raja e Corbellini dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè questo provvedimento si riferisce a misure prese da un governo in carica anteriormente al 28 ottobre 1922, governo al quale ho dato la mia approvazione, dichiaro che anch'io mi asterrò dalla votazione.

ROMANO DOMENICO. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

GESCHI. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

MARTINI. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva il passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 ed al terzo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1947, n. 1488, si applicano, limitatamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche al personale non di ruolo, licenziato per motivi politici, nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, che all'atto del licenziamento avesse prestato un periodo di servizio che sarebbe stato sufficiente per ottenere l'immissione nei posti di ruolo in base alle norme di legge emanate posteriormente al licenziamento stesso.

Tuttavia la corresponsione dello stipendio o della pensione e delle altre competenze ed indennità accessorie al predetto personale decorrerà dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 2.

Potranno godere dei benefici della presente legge tutti gli interessati che, trovandosi nelle previste condizioni, ne facciano richiesta entro due mesi dalla data di pubblicazione della medesima. Le domande già presentate saranno ritenute valide.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante** » (N. 1618) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui dò lettura:

*Articolo unico.*

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, di cui al regio decreto-legge 1° dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, con i fondi iscritti in bilancio per l'esercizio 1950-51 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, nonchè con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Buizza.

BUIZZA, *relatore*. Con decreto-legge 1° dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, è stata autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante. Questi lavori furono, in effetti, subito iniziati, tanto per la sistemazione del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante quanto per la sistemazione dell'Adige-Garda. Adige-Garda è la denominazione data a questi lavori perchè, dopo la sistemazione degli altri laghi lombardi, fu proposta anche la sistemazione del lago di Garda. Ma, alle opere di regolazione del Garda, erano state aggiunte opere di deviazione di parte delle portate di piena dell'Adige nel Garda stesso, con la sistemazione correlativa del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, che deve fungere da collettore della parte che chiamiamo alta, e

che è poi il basso veronese. Per le acque basse si è studiato un diversivo, che le farà defluire nel Po. Per queste opere è stato utilizzato lo stanziamento dei 400 milioni. Come ho detto, le opere sono state già iniziate e si trovano oggi a questo punto: è stata costruita per circa un terzo la galleria che scaricherebbe le piene dell'Adige nel Garda; è stata costruita e completata la diga di Salionze per lo sbarramento del lago di Garda; sono stati sistemati e pressochè ultimati 53 chilometri del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante e sono in corso di sistemazione altri 23 chilometri. Resta da eseguire la sistemazione di altri 43 chilometri. Si tratta complessivamente di 142 chilometri di canale ripartiti nelle provincie di Mantova, Verona e Rovigo. I fondi assegnati per l'esecuzione delle opere e che, ragguagliati ai prezzi di oggi, rappresentano un costo complessivo di circa dieci miliardi, sono esauriti e il Ministero dei lavori pubblici per gli ultimi lavori ha provveduto con i fondi di bilancio, assegnati nel capitolo delle opere straordinarie. Senonchè attualmente sono in corso lavori per 550 milioni e questi lavori devono essere portati a buon fine. La Corte dei conti, quando il Ministero dei lavori pubblici ha disposto per il pagamento dei lavori già eseguiti ha sollevato eccezioni, perchè ha trovato che i fondi stanziati nel 1938 (cioè i 400 milioni) erano esauriti ed ha ritenuto che il Ministero dovesse essere autorizzato con nuova legge a proseguire i lavori. Per il completamento della galleria che scaricherebbe le piene dell'Adige nel Garda occorrono ancora 6 miliardi; per il completamento della diga di sbarramento del Garda con la conseguente bonifica dei laghi di Mantova occorrono 8 miliardi; per il completamento del canale delle acque alte mantovane 550 milioni e per il completamento del canale dai laghi di Mantova al mare attraverso il Tartaro-Canalbianco-Po di Levante 18 miliardi. In totale e in tondo 33 miliardi. Il Ministero dei lavori pubblici, nel testo del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, chiedeva di essere autorizzato a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, di cui al regio decreto 1º dicembre 1938, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, con i fondi annualmente iscritti nel

bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460 (cioè lavori da eseguirsi a pagamento differito), nonchè con i fondi oggetto di eventuali altre assegnazioni speciali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Vi sono parecchi Consorzi che da questi lavori eseguiti avrebbero la possibilità di derivare le acque per l'irrigazione, oppure smaltire quelle provenienti dal completamento di bonifiche di carattere idraulico.

Questi Consorzi potrebbero assumere l'esecuzione delle opere con la clausola del pagamento differito, impegnandosi cioè al ricupero dei fondi in un certo numero di annualità. Alla Camera si è detto che il Ministero chiedeva di sostenere una spesa senza indicare la copertura esatta. Senonchè, nella relazione che accompagnava il disegno di legge era detto: « Sono stati eseguiti globalmente lavori per circa lire 1.500.000.000 e sono in corso lavori (finanziati con i fondi di bilancio) per circa lire 550.000.000. L'ulteriore spesa occorrente per ultimare tutte le opere anzidette è prevista in lire 33 miliardi ».

Si tratta di lavori che, naturalmente, non si possono eseguire in un anno o due: occorreranno almeno quattro, cinque o sei anni e ciò anche in dipendenza dei fondi che saranno messi a disposizione e della intensità con cui i lavori saranno eseguiti. Si tratta di opere già iniziate, che oggi restano completamente abbandonate, e sembra quindi più che necessario disporre per il loro definitivo completamento: ciò che potrà farsi agevolmente con l'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal Ministero. Infatti il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati autorizza il Governo a completare le opere suddette, oltre che con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, con i fondi iscritti in bilancio per l'esercizio 1950-51 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie. Ciò è insufficiente, perchè si tratta di soli 550 milioni. È quindi indispensabile tornare al testo governativo; in caso contrario il Ministero si troverà con le mani legate.

**PRESIDENTE.** La Commissione finanze e tesoro su questo disegno di legge ha detto di non aver nulla da osservare per quanto riguarda la parte finanziaria. Non so però se

il ritorno al testo proposto dal Governo possa implicare un diverso giudizio della Commissione.

BUIZZA, *relatore*. Io ho conferito con il relatore della Commissione della Camera, il quale mi ha detto che tanto lui quanto i suoi colleghi si sono accorti di aver approvato un disegno di legge in effetti inoperante. Egli mi ha dichiarato che, se il disegno di legge stesso fosse modificato dalla Commissione del Senato nel senso di ritornare al testo originario proposto dal Ministero, la Commissione della Camera dei deputati avrebbe accettato questa decisione.

PRESIDENTE. Non è questo che volevo sapere. La Commissione finanze e tesoro ha dato il proprio parere favorevole al testo approvato dalla Camera. Si richiede ora che si ritorni al testo originario. Il problema verte sul dubbio che ci sia fra i due testi una diversità sostanziale, tale da richiedere un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

CANEVARI. Desidero rispondere a questo punto. Il testo originario dice: « Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire i lavori ... con i fondi annualmente iscritti al bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ». Dunque si tratta di uno stanziamento anno per anno, esercizio per esercizio, e la Commissione di finanza darà il suo parere in sede di formazione dei bilanci.

FERRARI. L'osservazione del senatore Canevari è giusta e pertanto non trovo quale difficoltà vi possa essere per approvare il progetto.

MERLIN UMBERTO. Io sottolineo che non c'è bisogno di andare alla Commissione finanze e tesoro, per le ragioni già esposte nella relazione del Ministro. Questo disegno di legge, in sostanza, è predisposto per la Corte dei conti, la quale non permetteva più che i lavori venissero proseguiti, se non veniva promulgata una legge speciale che li riguardasse esplicitamente. Ma siccome questi lavori debbono essere autorizzati con i fondi di bilancio, naturalmente la Commissione finanze e tesoro darà il suo avviso quando si tratterà di approvare gli stanziamenti

di bilancio e, se eventualmente i fondi dovessero essere predisposti con altre leggi successive, su ciascuna di esse la Commissione finanze e tesoro darà il suo parere. Si tratta cioè di una questione formale.

Se però il Presidente me lo permette, rilevo che la questione diventa sostanziale quando si osservi che è necessario che questi lavori proseguano senza altre tergiversazioni; i lavori sono oggi arenati, e noi abbiamo passato dei giorni di angoscia perchè l'Adige minacciava di rompere gli argini. Io, quindi, mi faccio portavoce delle popolazioni interessate, affinchè questo disegno di legge vada al più presto in porto, e per questo mi sono permesso di intervenire, per quanto estraneo, ai lavori di questa Commissione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo allora in votazione l'emendamento proposto dal relatore, senatore Buizza, tendente a sostituire l'articolo unico del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, del quale è già stata data lettura, con il testo proposto dal Governo, che è del seguente tenore:

*Articolo unico.*

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, di cui al regio decreto-legge 1º dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, con i fondi annualmente iscritti in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 490, nonchè con i fondi oggetto di eventuali altre assegnazioni speciali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,30.